Comune di Paterno

(Provincia di Potenza)

ella Morra n. 2 – Tel. 0975. 3403201

Comune di Paterno (Prov.Potenza)

95724

Prot. 2023 N.7008 (P) del 09/06/2023 07:28:27

Ufficio del Sindaco

Prot. n. del **Ordinanza n. 7/2023**

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – misure di contenimento per la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio comunale di Paterno

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 202300005 del 3 giugno 2023 del Presidente della Regione Basilicata, con la quale, a seguito della conferma di casi di Peste Suina Africana (PSA) accertata in carcasse di cinghiali rinvenute nel comune di Sanza (SA) e Montesano S.M. (SA), al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia anche in considerazione della vicinanza dei territori campani e lucani, è istituita la "Zona Infetta", comprendente il territorio dei Comuni di Paterno, Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno e Tramutola;

VISTA l'ordinanza n. 2/2023 del 20 aprile 2023 relativa alle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) e l'Ordinanza n. 3/2023 del 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina Africana (PSA) recante "Misure di controllo e di eradicazione della PSA" nelle "Zone Infette", nelle "Zone di restrizione" e nelle "Zone confinanti";

DATO ATTO che:

- tali misure di eradicazione, controllo e prevenzione devono applicarsi nelle "Zone Infette", nelle "Zone di restrizione" e nelle "Zone confinanti" istituite sul territorio Regionale ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 20/687 e del Regolamento di esecuzione n. 2023/594;

- la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/429 ("Normativa in materia di sanità animale") è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e dell'export;

PRESO ATTO delle comunicazioni del Ministero della Salute, con le quali ha inteso estendere la "Zona Infetta" oltre i consueti 10 Km dai casi confermati inserendo, vista la continuità orografica, anche il territorio dei comuni di Paterno, Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno e Tramutola;

VISTE le linee guida per le misure di bio-sicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per Peste Suina Africana e le linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona di restrizione II;

VISTO il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie trasmissibili "Normativa in materia di sanità animale" e in particolare l'art. 70 relativo agli animali selvatici che impone l'adozione di misure di prevenzione e controllo di determinate malattie a norma dell'art. 9 E IL Reg. (UE) 2020/687 di integrazione del citato Regolamento per l'adozione delle misure di prevenzione e controllo nelle zone infette al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

VISTA la DGR 27/07/2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus Scrofa)* della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/2027" ed ha costituito il nucleo operativo Regionale per la lotta alla PSA;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del servizio sanitario Nazionale" e in particolare, l'art. 32 che pone in capo al Presidente della Giunta Regionale e al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 32 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica:

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni:

a) di rafforzare la sorveglianza passiva con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici nelle celle di cui all'allegato 2 all'Ordinanza n. 5 del 3/06/2023 del presidente della Giunta Regionale di Basilicata, con il coordinamento del servizio veterinario ASP Potenza ed il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, Carabinieri e Polizia Locale;
b) di rendere note le limitazioni imposte con idonea segnaletica predisposta e fornita dalla ASL, a cura di personale dell'area tecnica, su tutte le strade di ingresso alla "Zona Infetta" ed all'ingresso de centro abitato, sul quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo) e rendere noto il contatto telefonico del personale del servizio veterinario (cell. 334/6620408; 334/6638662);
c) il divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
d) di segnalare le carcasse di cinghiale o cinghiali moribondi;
e) la disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree naturali e agricole;
f) di limitare, con idonei sistemi di impedimento l'accesso degli animali ai cassonetti di rifiuti;
g) di inibire l'utilizzo delle aree Pic-nic ai cittadini per il consumo di bevande e/o vivande;
h) che il conferimento e/o deposizione dei rifiuti organici (Umido) al di fuori dalle abitazioni avvenga nella fascia oraria compresa dalle ore **05:00 alle ore 07:30**;
i) che, nelle aree agricole e naturali, sono inibite le attività umane, ludico/ricreative e sportive di qualsiasi genere, **tranne quelle previste dalle raccomandazioni dell'Ordinanza n°2/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 20/04/2023 e riportate nell'Allegato 2 incluso nella presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale**.
   Per tutte le altre attività occorrerà un **parere del competente ufficio della Autorità Competente Locale (ACL) dell'Asp**, cui seguirà la **specifica autorizzazione da parte del Sindaco** e la comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza;
j) di implementare le attività di cattura predisposte e/o autorizzata dall'ACL e concordate nel rispetto delle norme vigenti con le autorità Competenti;
k) il divieto di movimentazione al di fuori del territorio comunale di suini selvatici se non

finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;

l) il divieto di movimentazione al di fuori dal territorio comunale di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti nel territorio comunale;

m) che l'utilizzo di fieno e paglia prodotti nel territorio comunale è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con i suini (vedasi punto xiii art. 3 comma 1 lett. a) dell'ordinanza n. 2/2023). L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potrà essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;

n) il divieto della Transumanza di Animali da allevamento, provenienti da altro Comune, sull'intero territorio di Paterno.

Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamato i contenuti delle prescrizioni e divieti imposti con Ordinanza n. 5/2023 del 3/06/2023 del Presidente della Regione Basilicata, Ordinanza n. 2/2023 del 20 aprile 2023 relativa alle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) e Ordinanza n. 3/2023 del 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina Africana (PSA).

DISPONE

l'installazione della segnaletica, non appena sarà resa disponibile dalla ASP di Potenza, su tutte le strade di ingresso alla zona infetta ed all'ingresso dell'area urbana e rurale del territorio comunale.

Che, il presente provvedimento con l'allegato n° 2:

- venga pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Paterno;
- venga trasmesso a S.E. il Prefetto, al presidente del Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese, al Comando Stazione Carabinieri di Marsico Nuovo, al Comando Carabinieri Forestali "Ente Parco" di Marsico Nuovo, al Comando Carabinieri Forestali di Viggiano, al Comando Polizia Locale, alla A.S. Potenza servizi igiene e sanità animale, al Responsabile dell'Area Tecnica e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente al fine di darne massima diffusione.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione oppure ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on - line del Comune di Paterno (Pz).

Paterno, 08/06/2023

COMUNE DI PATERNO - Prov. di Potenza

IL SINDACO
Prof.ssa Tania GIOIA